



Bellinzona, 6 maggio 2025

### **RAPPORTO DI MINORANZA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE**

**Mozione 1/2024 – Modifica Art. 39 RC: introdurre la figura del “supplente” dei membri delle Commissioni permanenti” di Emilio Scossa-Baggi e Marguerite Ndiaye Brogini.**

Lodevole Consiglio comunale,  
Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri comunali

#### **La proposta in concreto.**

Vi sottoponiamo il presente rapporto di minoranza inerente all'introduzione nel Regolamento comunale (RC) della figura del supplente in seno alle Commissioni permanenti del Consiglio comunale. La mozione chiede in concreto l'introduzione di un nuovo capoverso 5 all'art. 39 RC che così dispone:

#### **Aggiunta Art. 39 RC**

#### **Cpv. 5:**

**I Gruppi designano un supplente in seno ad ogni Commissione permanente, in modo che questo possa sostituire temporaneamente il o un titolare della carica in qualsiasi momento nel corso della legislatura.**

#### **PRELIMINARMENTE**

Il Municipio, nelle sue osservazioni preliminari, invita il plenum a respingere la mozione. Sulle considerazioni evocate da codesta autorità avremo modo di meglio sostanziarli nel corso del presente rapporto.

#### **LE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DI UNA TALE ESIGENZA**

I Gruppi parlamentari sono sempre più numerosi e la conseguenza che ne deriva è la frammentazione delle forze politiche dei loro rappresentanti, e in particolare all'interno delle Commissioni permanenti per coloro che riescono ad entrarvi.

È opportuno sottolineare che la composizione dei Consigli comunali nel Cantone è molto variegata con un minimo di 14 membri ad un massimo di 60, così come è variegata la composizione numerica delle Commissioni. In effetti il numero dei commissari è ancorato dai vari regolamenti comunali. Per il comune di Bellinzona ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 del RC *“Le Commissioni permanenti si compongono di nove membri, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi rappresentati in Consiglio comunale”*. I seggi tra i gruppi sono ripartiti proporzionalmente con il sistema di ripartizione proporzionale secondo la Legge sull'esercizio dei diritti politici, sulle votazioni e sulle elezioni (art. 39 cpv. 3 RC).

L'attuale legislatura (2024/2028) è caratterizzata dalla presenza di 6 gruppi di cui ben 4 con un solo commissario all'interno delle Commissioni permanenti.

Si sa che la politica la si può fare, unicamente o compiutamente, partecipando alle sedute delle commissioni. Solo lì è possibile ottenere con tempismo le informazioni pro e contro un determinato atto parlamentare, con la susseguente possibilità di discuterne nell'ambito del gruppo e prendere così posizione con cognizione di causa nel dibattito del plenum. Essere esclusi da questi gremi anche soltanto temporaneamente significa essere presenti nel plenum non avendo però tutti gli elementi alla base per poter decidere. Ora, i commissari scelti dai propri gruppi e che partecipano alle riunioni commissionali con impegno e assiduità non sono immuni da assenze per cause di malattie, di ferie, impegni professionali o imprevisti. Le assenze sono da considerare oggettive e non pretestuose. La vera domanda che ogni gruppo politico dovrebbe farsi è la seguente: è meglio che vi sia un commissario sempre presente durante i lavori commissionale oppure nessun commissario? La presenza assidua di un commissario consente ai gruppi politici di avere sempre un rappresentante della propria area all'interno delle commissioni, così da riportare sempre alla base le discussioni commissionali, audizioni o discussioni. Ma non solo. Questo aspetto consente di non bloccare le discussioni commissionali procrastinandole ad un'ulteriore data per assenza del consigliere comunale incaricato.

In particolare, analizzando quanto riportato nel rapporto di maggioranza e successivamente dal municipio, è doveroso fare chiarezza sui seguenti punti:

1. *“Non vi è la reale esigenza”*: questo discorso può essere fatto soltanto da partiti di maggioranza. Purtroppo realtà più piccole faticano molto ad assolvere ai propri compiti istituzionali. Ciò è pertanto in netto contrasto con i principi di pluralità della democrazia sanciti nella Costituzione.
2. *“Incentivo all'assenteismo”*: non possiamo nascondere questa plateale mancanza di rispetto nei confronti delle persone che si adoperano per la cosa pubblica. Non è di certo la possibilità di avere un supplente ad esacerbare le astensioni dal proprio lavoro. E soprattutto, i mezzi per combattere eventuali assenze croniche ci sono. Gli Enti Locali possono sempre intervenire in caso di situazioni particolari. Non spetta alle Commissioni richiamare eventuali persone assenti per periodi prolungati.
3. *“Compromissione della dinamica relazionale e della fiducia”*: ancora una volta, la città di Bellinzona pare confondere le mura istituzionali con un club del libro. Le commissioni sono fatte per discutere dei temi presentati dal legislativo o dall'esecutivo. I commissari rappresentano i rispettivi partiti, per i quali l'obiettivo principale è portare avanti le proprie visioni, non instaurare relazioni.
4. *“Le commissioni sono luoghi di approfondimento e continuità”*: non mettiamo in dubbio la presente affermazione. Semmai, vogliamo ribadire come ogni persona sia capace di approfondire e dare continuità ad un messaggio. Tuttavia, questa responsabilità non è della commissione, bensì, come già accade, sono i singoli partiti a dover proporre persone adatte a svolgere i lavori commissionali.

## **INTENDIMENTI ALLA BASE DELLA MOZIONE**

La legge organica comunale (LOC) e il RC prevedono la possibilità di sostituire *“tout court”* i membri permanenti. Ora, la mozione in oggetto chiede di codificare nel RC l'istituto del supplente. Questa nuova figura consentirà in caso di assenza di un collega designato in seno ad una Commissione permanente di essere sostituito d'ufficio da un altro collega dello stesso gruppo.

La LOC non vieta la figura del supplente che è prevista esplicitamente per l'assemblea comunale (art. 34 LC), di conseguenza l'introduzione di questa figura andrebbe a completare senza alcuna forzatura la legge.

In realtà, nella prassi ad esempio il Comune di Giubiasco consentiva già a suo tempo ai membri delle commissioni permanenti di essere sostituiti o suppliti. Ma vi è di più. Nella passata legislatura in seno alla Commissione della legislazione un tale *modus operandi* era già stato concordato tra i membri della Commissione. Il Municipio interpellato su questa scelta aveva ritenuto che fosse di competenza esclusiva della Commissione della Legislazione. Sorprende che ora nelle proprie osservazioni preliminari il Municipio abbia cambiato totalmente posizione, ritenendo la figura del supplente come una “*sostituzione à la carte*”.

In un sistema di milizia, numerosi sono i vantaggi a supporto dell'introduzione della figura del supplente. Ne elenchiamo alcuni: garantire il buon funzionamento delle commissioni permanenti, consentire ai gruppi politici di essere informati sui lavori commissionali, permettere ai colleghi dello stesso gruppo di familiarizzarsi con il mandato politico e un domani sostituire d'ufficio un collega in una commissione permanente, favorire una migliore conciliabilità tra lavoro, famiglia e mandato politico.

### **Conclusioni**

Per queste ragioni, i sottoscrittenti consiglieri comunali propongono di approvare la mozione 1/2024 “Modifica art. 39 RC: introdurre la figura del supplente dei membri delle Commissioni permanenti” del Gruppo il centro.

Con le considerazioni espresse, la minoranza della Commissione della legislazione invita il Consiglio comunale a voler

#### **risolvere:**

1. È **approvata** la mozione 1/2024 “Modifica art. 39 RC: introdurre la figura del supplente dei membri delle Commissioni permanenti”

Con ogni ossequio.

PER LA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Marguerite Ndiaye Broggin, co-relatrice

Kevin Simao Ograbek, co-relatore